SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 settembre 1985 *

Nei procedimenti riuniti 114 e 115/84,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de commerce di Melun, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

SA Établissements Piszko, J. Maroccini e Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), da un lato,

e

SA Dammarie Distribution « Centre Leclerc » (114/84),

e

SA Carrefour Supermarché (115/84), dall'altro,

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 36 del trattato,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T.F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la SA Dammarie Distribution « Centre Leclerc », convenuta nella causa principale nel procedimento 114/84, dall'avv. Ph. Jousset, del foro di Laval,

— per il governo francese, dalla sig.ra S.C. de Margerie, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra I. Knock, amministratore,

* Lingua processuale: il francese.

— per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici R.-C. Béraud e G. Marenco, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra N. Coutrelis, membro dell'ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con due ordinanze sommarie del 12 marzo 1984, giunte alla Corte il 26 aprile 1984, il presidente del tribunal de commerce di Melun ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, lett. f), 5 e 36 del trattato onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di due cause tra la SA Etablissements Piszko, con sede in Pringy, e M. Maroccini, titolare di un'officina di Prigny, nonché la Chambre syndicale national du commerce et de la réparation automobile, da un lato, e due società che gestiscono distributori, la SA Dammarie Distribution « Centre Leclerc » e la SA Carrefour Supermarché, dall'altra. Gli attori nelle cause principali hanno chiesto al tribunal de commerce di Melun di adottare, mediante ordinanza sommaria, i provvedimenti necessari onde por fine ad una turbativa manifestamente illecita e per vietare alle società convenute di offrire in vendita e di vendere i carburanti con sconti illeciti, a prezzi inferiori ai minimi fissati con decreto ministeriale.

3 Le due convenute non hanno negato di aver venduto, nel febbraio del 1984, la benzina normale e super a prezzi inferiori a quelli risultanti dal decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, relativo ai prezzi di vendita al minuto dei

carburanti. Esse hanno però eccepito che questo decreto è in contraddizione con il diritto comunitario e quindi illegittimo.

4 Nella causa 114/84 il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se gli artt. 3, f), e 5 del trattato di Roma 25 marzo 1957, che ha istituito la CEE, vadano intesi nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, mediante legge o regolamento, di prezzi minimi imposti per la vendita al minuto al distributore di benzina normale o super ».

5 Le questioni pregiudiziali sollevate nella causa 115/84 sono così formulate:

« 1) Tenuto conto del principio fondamentale della libertà di concorrenza, sancito dall'art. 3 del trattato di Roma, se sia lecita la pratica dei prezzi minimi.

2) In fatto di carburanti, se la normativa che prescrive un prezzo minimo possa essere considerata, ai sensi dell'art. 36 del trattato, come dettata da esigenze di ordine pubblico ».

6 I problemi relativi all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato sono già stati esaminati dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315). In quest'occasione, la Corte è stata indotta ad estendere il suo esame alle disposizioni che garantiscono l'attuazione dei principi enunciati dagli artt. 2 e 3 del trattato, specie nel settore della libera circolazione delle merci. In particolare essa ha interpretato l'art. 30 del trattato, il cui esame precede necessariamente quello dell'art. 36 cui si riferisce la seconda questione della causa 115/84.

7 Il regime di prezzi di cui trattasi nelle cause principali è lo stesso che ha dato origine alla causa 231/83, salvo che il decreto ministeriale 83-58/A, del 9 novembre 1983, che disciplina i fatti delle presenti cause, ha aumentato, per la benzina normale e super, i margini di sconto sui prezzi limite di vendita al minuto stabiliti a

norma della disciplina in vigore. Tuttavia, sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario, questo aspetto non è tale da far sorgere problemi diversi da quelli risolti nella summenzionata sentenza 29 gennaio 1985.

8 In quella sentenza, la Corte è giunta alla conclusione che

— gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— l'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.

9 Per quel che riguarda l'interpretazione dell'art. 36 del trattato, la stessa sentenza ha affermato che la normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi di detta disposizione.

10 Poiché le presenti cause non mettono in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per le soluzioni da fornire al tribunal de commerce di Melun e per le considerazioni sulle quali dette soluzioni si basano, alla summenzionata sentenza del 29 gennaio u.s., di cui una copia è allegata alla presente sentenza.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal presidente del tribunal de commerce di Melun, con due ordinanze del 12 marzo 1984, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.**

3) **La normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.**

Bosco Pescatore

Koopmans Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 25 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. Bosco